



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 250-1/2024

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano,

nel procedimento iscritto al n. p.u. 250-1/24 promosso da **Colurciello Giuseppe**, nato a Sarno (SA) il 21/04/1972, codice fiscale CLRGPP72D21I438L, residente in Cunardo (VA) alla Via Sabotino n.2, di professione parrucchiere (piccolo imprenditore artigiano), e **Marigliano Angela**, nata a Torre del Greco (NA) il 08/06/1973, codice fiscale MRGNGL73H48L259J, residente a Palma Campania (NA) in Via Sediari n.64, di professione operaia, assistiti, rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Luciano Carrella, con l'ausilio dell'OCC dott. Giuseppe Papa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 27.12.2024 Colurciello Giuseppe e Marigliano Angela hanno chiesto all'intestato Tribunale l'apertura di una procedura di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 169.995,86 (di cui € 42.838,66 riconducibili alla massa debitoria esclusiva di Colurciello Giuseppe, €22.120,14 riconducibili alla massa debitoria esclusiva di Marigliano Angela ed €105.037,06 riconducibili alla massa debitoria congiunta), garantisce la messa a disposizione:

- Per la massa debitoria riconducibile esclusivamente a Marigliano Angela nonché per la massa debitoria congiunta, per un totale complessivo di € 127.157,20: € 9.000,00 tramite l'anticipo del TFR della ricorrente Marigliano Angela entro 60 giorni dall'omologazione del piano; € 15.000,00 tramite apporto di finanza esterna, che verranno versati entro 60 giorni dall'omologa



del concordato; € 22.476,32 tramite il versamento di nn. 65 rate mensili (di cui 64 rate da 350,00 euro e 1 rata da 45,21 euro) onde consentire il soddisfacimento: 1) del 100% dei creditori prededucibili (gestore, *advisor* e professionista delegato nella procedura esecutiva pendente); 2) del 74,45% del creditore ipotecario di I grado con soddisfacimento non integrale, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione controllata ex art. 268 e ss CCII, avuto riguardo al valore cui è giunto il bene sul quale insiste la causa di prelazione all'ormai prossimo quinto esperimento di vendita nella procedura esecutiva pendente; 3) del 3,5% sia dei creditori privilegiati incapienti degradati a chirografo sia dei creditori chirografari;

- Per la massa debitoria riconducibile esclusivamente a Colurciello Giuseppe, di importo pari ad € 42.449,47: € 3.000,00 tramite esclusivo apporto di finanza terza entro 60 giorni dall'omologa del concordato (non avendo il ricorrente alcuna liquidità disponibile da destinare in favore della procedura), onde consentire il soddisfacimento: del 7 % sia dei creditori privilegiati incapienti degradati a chirografo sia dei creditori chirografari;

Con decreto depositato in data 29.01.2025 il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano, ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore di Colurciello Giuseppe e Marigliano Angela, disponendo la comunicazione, a cura degli occ, a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura, assegnando *“ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire agli OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1 comma 1 ter del codice dell’amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria”*, disponendo *“che, ai sensi dell’art. 78 comma II lettera d) CCI, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”*, nonché disponendo la



pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 e nel Registro delle imprese a cura degli OCC.

Con ricorso depositato in data 27/7/2025 i ricorrenti hanno depositato una nuova e differente proposta di concordato minore, migliorativa, quanto ai tempi ed alle soglie di soddisfacimento di tutti i creditori, supportata da nuova relazione dell'occ dott. Giuseppe Papa nonché debita documentazione integrativa, articolata nei seguenti termini:

- Per la massa debitoria di Marigliano Angela oltre alla massa debitoria congiunta per un totale complessivo di euro 122.092,73, è previsto il pagamento di: - 10.000,00 euro, tramite l'anticipo del TFR della ricorrente Marigliano Angela, entro 30 giorni dall'omologazione del piano; - 18.415,00 euro, tramite finanza terza, che verranno versati entro 30 giorni dall'omologazione del piano; - 18.101,14 euro, tramite 52 rate mensili (di cui 51 rate, dalla 1° alla 51° rata, da 350,00 euro e 1 rata, la 52° rata, da 251,17);
- Per la massa debitoria di Colurciello Giuseppe (euro 42.673,44) è previsto il pagamento di: - 3.010,92 euro, tramite finanza terza, entro 60 giorni dall'omologazione del piano.

Con decreto depositato in data 10/09/2025 lo scrivente giudice, *“ritenuta l'opportunità di disporre la comunicazione a tutti i creditori della proposta dei ricorrenti, così come modificata, e del presente provvedimento onde consentire agli stessi di esprimere nuovamente la propria posizione, in termini di adesione o di mancata adesione alla proposta così come modificata”*, ha: 1) disposto la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta così come modificata; 2) assegnato ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2 (si applica l'articolo 10, comma 3); 3) avvisato i creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste



dall'art. 79 CCII: “- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. - Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. - In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa”; 4) onerato l'occ di provvedere, alla scadenza del termine sopra indicato, al deposito di una relazione sulle posizioni espresse dai creditori, allegando copia della documentazione giustificativa dell'avvenuta comunicazione ai creditori oltre che delle relative posizioni; 5) fissato per la verifica degli esiti delle dichiarazioni di voto pervenute l'udienza del 25/11/2025 ore 12:30 disponendo la comparizione dei ricorrenti, dell'occ e dei creditori eventualmente interessati.

Con relazione depositata in data 7/11/2025 l'occ, oltre a porre in rilievo l'esito delle operazioni di voto, ha evidenziato che, all'esito di talune ulteriori precisazioni del credito (ADER di Varese e custode delegata, dott.ssa Francesca Iacomino), i ricorrenti hanno ulteriormente integrato la proposta di concordato minore, prevedendo la corresponsione:



- per la debitoria congiunta e quella personale di Marigliano Angela (MASSA A), di un importo complessivo pari ad euro 47.211,38 che verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) €.10.350,00 verranno prelevati dal TFR finora accumulato dalla ricorrente Marigliano e versati, in proporzione, ai crediti prededucibili (gestore per €.2.415,00, advisor per €.1.500,00, delegato alla vendita per €.2.850,00 e Banca Prisma S.p.A. per €.3.585,00) nel termine di 30 giorni dall'omologa;

b) €.18.415,00 verranno versati in un'unica soluzione all'istituto bancario Prisma S.p.A., quale creditore ipotecario di I Grado, entro 30 giorni dal decreto di omologa del piano tramite ricorso a finanza terza e un acconto dal TFR;

c) €.18.446,38 verranno versati tramite un piano di ammortamento di complessive 53 rate mensili (di cui 52 da €.350,00 cadauna (dalla 1° rata alla 52°) e 1 rata da €.246,38 (la 53°) tutte a carico della ricorrente Marigliano;

- Per la debitoria personale di Colurciello Giuseppe (MASSA B), di un importo complessivo pari ad euro 4.028,22 che verrà corrisposto entro 30 giorni dall'omologa. All'udienza del 25/11/2025 il giudice, preso atto del deposito della relazione sull'esito delle votazioni da parte dell'occ in data 7/11/2025, insistendo i ricorrenti nell'omologa del concordato minore così come modificato in data 27/7/2025, ha riservato la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'omologa.

2. Il concordato minore proposto da Colurciello Giuseppe e Marigliano Angela può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 74 e ss. CCII in quanto:

- al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC;
- gli istanti, seppur separati legalmente e, pertanto, non più formalmente conviventi, sono legittimati alla proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 comma I CCII in quanto hanno assunto la maggior parte delle obbligazioni durante il matrimonio e, quindi, gran parte della debitoria ha un'origine comune (il debito principale è stato assunto da entrambi i ricorrenti - uno come intestatario del mutuo e l'altro come garante - per l'acquisto della prima casa);
- Colurciello Giuseppe non è qualificabile come consumatore, svolgendo egli attività di impresa, di talchè correttamente al progetto unitario familiare sono



state applicate le disposizioni sul concordato minore e non quelle sulla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in omaggio a quanto disposto dall'art. 66 comma 1 così come modificato dal d. lgs. 13/9/2024 n. 136 - cd. correttivo ter – (“*quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5*”);

- gli odierni ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che i ricorrenti, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 169.995,86, di cui € 42.838,66 riconducibili alla massa debitoria esclusiva di Colurciello Giuseppe, € 22.120,14 riconducibili alla massa debitoria esclusiva di Marigliano Angela ed € 105.037,06 riconducibili alla massa debitoria congiunta, dispongono di risorse ben più limitate: 1) quanto a Colurciello Giuseppe, oltre a godere di entrate derivanti dalla sua impresa individuale di barbiere nemmeno sufficienti a coprire le spese documentate, risulta proprietario di una quota pari a 1/8 di un deposito indiviso sito nel comune di Sarno (sito al Corso Umberto Primo n. 21, Piano T, Categoria C/2, classe 3, consistenza 39 m2 registrato nel catasto al Foglio 20, particella 2433, subalterno 1), di scarso valore e di difficile liquidazione, nonché del 50% dell'immobile sito nel comune di Palma Campania (NA) alla Via Sediari n. 64, acquistato in regime di comunione dei beni con la ricorrente ed ex coniuge (Fabbricato registrato nel Catasto del comune di Palma Campania al foglio n. 6, mappale 696, subalterno 7, via sediari, piano 1, Cat. A3, cl. 2, vani 6,5, mappale 696, subalterno 101, via sediari, piano 1 - il lastrico solare o terrazzo annesso - e mappale 696, subalterno 6, via Sediari, piano S1, Cat. C2, mq. 18, rendita lire 61.200 - la cantina -), gravato da ipoteca di I grado a favore dell'istituto finanziario Prisma S.p.A. e da un'ipoteca giudiziale di II grado a favore della Intrum Italy S.p.A., e oggetto della procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Nola



RGN 152/2016 (il cui prossimo tentativo di vendita, il quinto, avverrà al prezzo base di € 41.200,00, con offerta minima di € 30.900,00, così come relazionato dal professionista delegato dott.ssa Francesca Iacomino); 2) Marigliano Angela, oltre a disporre di uno stipendio mensile di circa € 1.332,00 quale dipendente con contratto a tempo indeterminato della società “Besana S.p.A.”, risulta proprietaria del 50% dell’immobile indicato sub. 1.

Quanto alla fattibilità della proposta di concordato minore così come sopra articolata, il piano poggia su un cospicuo apporto a titolo di finanza esterna (€ 18.415,00 per quanto concerne la massa debitoria di Marigliano Angela e la MASSA DEBITORIA CONGIUNTA ed € 4.028,22 per quanto concerne la massa debitoria di Colurciello Giuseppe), sul versamento di € 10.350,00 quale importo prelevato dal TFR finora accumulato dalla ricorrente Marigliano, nonché sul versamento di € 18.446,38 tramite un piano di ammortamento di complessive 53 rate mensili (di cui 52 da € 350,00 cadauna (dalla 1° rata alla 52°) e 1 rata da € 246,38 (la 53°) tutte a carico della ricorrente Marigliano, prelevate dal suo stipendio percepito mensilmente e rapportate alle sue effettive capacità reddituali, al netto delle spese necessarie a garantire un dignitoso sostentamento familiare (il tutto per una durata complessiva del piano di ristrutturazione pari a 4 anni e 5 mesi).

Posto che la valutazione sul merito della proposta compete ai creditori, anche con riferimento alla concreta prospettiva di adempimento dell’impegno assunto dagli istanti e dai terzi, deve ritenersi che l’omologa possa essere negata solo in presenza di una assoluta e manifesta non fattibilità del piano. Nel caso in esame, attesi i redditi degli istanti e l’impegno dei terzi al pagamento dell’importo sopra indicato a titolo di finanza esterna, deve escludersi che sussista una assoluta e manifesta non fattibilità del piano.

Gli adempimenti disposti con il decreto di apertura e, segnatamente, la comunicazione ai creditori della proposta così come integrata e modificata e del decreto, risultano compiutamente assolti dall’OCC, come emerge dalla documentazione depositata in atti.

Quanto alle operazioni di voto ed al computo dei voti ai fini dell’approvazione della proposta di concordato minore, va preliminarmente posto in rilievo come, ai sensi dell’art. 79 comma 1 CCII, *“il concordato minore e’ approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore e’ titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto,*



il concordato minore e' approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto e' raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito".

Nel caso di specie, venendo in rilievo una procedura di concordato minore di carattere familiare, la maggioranza richiesta l'approvazione ex art. 79 CCII deve essere verificata distintamente per ogni singolo familiare coinvolto nella procedura unitaria, in quanto non risulta possibile effettuare una votazione unitaria senza distinzione per masse.

Ed infatti, sebbene il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza consenta ai membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, la natura individuale della responsabilità patrimoniale impone che le masse attive e passive restino separate e che, pertanto, ai fini della verifica del calcolo delle maggioranze la proposta si considera approvata solo se raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto (almeno il 50% + 1) in relazione alla posizione debitoria di ciascun familiare. Quanto, poi, ai creditori comuni (ovverosia i debiti contratti congiuntamente, es. mutuo cointestato), il voto del creditore comune incide inevitabilmente sul calcolo della maggioranza di entrambi i debitori.

Nella relazione sull'esito dei voti l'occ dott. Giuseppe Papa ha ritualmente relazionato sul punto evidenziando, quanto alla verifica della maggioranza dei crediti personali con l'aggiunta del 50% dei debiti congiunti, quanto segue:

1) Per Colurciello Giuseppe: 1) - l'ADER di Napoli (per euro 22.788,57), l'ADER di Salerno (per euro 16.968,91) e l'ADER di Varese (per euro 12.450,00+euro 2.364,00) - Privilegiati degradati a chirografo - hanno espresso voto negativo alla proposta, mentre l'Inps (per euro 2.629,11) - Privilegiato degradato a chirografo - non ha manifestato alcuna volontà nel termine assegnato, pertanto la sua inerzia va interpretata, alla luce del comma 3° dell'art. 79 CCII, come adesione tacita della proposta; 2) per i Debiti congiunti al 50%: - il Custode Giudiziario (dott.ssa Francesca



Iacomino per euro 1.927,62 – 50% del credito di euro 3.855,25-) e la Prisma SPV (creditore Ipotecario I grado Privilegiato Immobiliare per euro 20.471,70 – 50% del credito di euro 40.943,40) hanno espresso parere favorevole, mentre la Intrum Italy (per euro 22.236,67 – 50% del credito di euro 44.473,35) e la Sogert – Comune di Palma Campania (per euro 2.631,48 – 50% del credito di euro 5.262,96) non hanno manifestato alcuna volontà nel termine assegnato, pertanto la loro inerzia va interpretata, alla luce del comma 3° dell'art. 79 CCII, come adesione tacita della proposta. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, si può ritenere che sia stato raggiunto solo il 47,76% dei voti favorevoli non sufficiente a raggiungere la maggioranza.

2) Per Marigliano Angela: 1) Italcrediti Spa (per euro 20.970,00) – chirografo - non ha manifestato alcuna volontà nel termine assegnato, pertanto la sua inerzia va interpretata, alla luce del comma 3° dell'art. 79 CCII, come adesione tacita della proposta; l'ADER di Napoli (Privilegiato mobiliare degradato a chirografo) ha espresso voto negativo alla proposta; 2) per i Debiti congiunti al 50% - il Custode Giudiziario (dott.ssa Francesca Iacomino per euro 1.927,62 – 50% del credito di euro 3.855,25-) e la Prisma SPV (creditore Ipotecario I grado Privilegiato Immobiliare per euro 20.471,70 – 50% del credito di euro 40.943,40) hanno espresso parere favorevole, mentre la Intrum Italy (per euro 22.236,67 – 50% del credito di euro 44.473,35) e la Sogert – Comune di Palma Campania (per euro 2.631,48 – 50% del credito di euro 5.262,96) non hanno manifestato alcuna volontà nel termine assegnato, pertanto la loro inerzia va interpretata, alla luce del comma 3° dell'art. 79 CCII, come adesione tacita della proposta. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, si può ritenere che sia stato raggiunto il 98,33% dei voti favorevoli ampiamente sufficiente a raggiungere la maggioranza.

All'esito delle operazioni di voto, pertanto, il concordato minore proposto da Colurciello Giuseppe e Marigliano Angela risulta positivamente votato dai creditori di Marigliano Angela (considerando per la posizione di Marigliano Angela anche la quota parte, al 50%, dei debiti di natura comune), mentre risulta non approvato dai creditori di Colurciello Giuseppe (considerando, anche per quest'ultimo, la quota parte, al 50%, dei debiti di natura comune).

Bisogna, a questo punto, verificare se sussistano i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 80, comma 3, secondo capoverso CCII, nella parte in cui dispone che *“il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione*



da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”.

Va sul punto richiamata, per evidente identità di *ratio*, la giurisprudenza formatasi in vigenza del disposto di cui all'art. 12 comma 3 quater L. 3/2012, introdotto dall'art. 4-ter della Legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del decreto-legge 137/2020, che, ricalcando quanto già previsto per la procedura di concordato e per la procedura di accordi di ristrutturazione dall'art. 182-bis, comma quarto, l.fall., ha previsto il cd. *cram down* in ambito di trattamento dei crediti tributari e contributivi, consentendo al tribunale di omologare l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria; mediante le predette integrazioni alla normativa fallimentare e alla legge sul sovraindebitamento, il legislatore ha inteso anticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ritenute di particolare rilevanza ai fini della risoluzione di situazioni di criticità, specialmente durante il periodo emergenziale, evitando immotivate "resistenze" alla soluzione conciliativa, ove la stessa, sulla base dei controlli dell'autorità giudiziale in sede di concorso, risulti più conveniente rispetto al fallimento, e privilegiando, in base alle valutazioni del tribunale fallimentare, le soluzioni concordate volte al mantenimento della continuità aziendale, nel rispetto - ma anche in funzione - del principio di buon andamento dell'attività amministrativa ex art. 97, comma 2, Cost. (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale di La Spezia, 14 gennaio 2021; cfr. in tal senso anche Tribunale Reggio Emilia, 20 Dicembre 2022: “*Il cram down di cui all'art. 12, comma 3-quater, l. 3/2012, applicabile anche nel caso in cui vi sia il voto contrario degli enti di previdenza e assistenza obbligatorie, consente al tribunale di convertire il voto contrario dei soggetti indicati dalla citata norma quando ciò risponda al soddisfacimento degli interessi pubblici, garantendone il miglior soddisfacimento. La normativa che consente il menzionato intervento del giudice*



costituisce applicazione dell'art. 97 Cost., ovvero del principio di buon andamento, nel senso di efficienza, della Pubblica amministrazione, imponendo a quest'ultima l'adesione alle proposte di accordo con i creditori che consentono la migliore soddisfazione possibile dei loro crediti rispetto a qualsiasi alternativa concorsuale"). L'istituto del c.d. *cram down* non consente al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, cui di regola spetta l'esercizio della decisione a migliore tutela dell'interesse pubblico loro affidato, bensì solamente quando gli enti suddetti sono rimasti inerti oppure quando il voto contrario all'approvazione del concordato risulti ingiustificato, alla luce dell'evidente convenienza della proposta di concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come posto in rilievo dalla più recente giurisprudenza di merito intervenuta sul punto, *“in tema di giudizio c.d. di cram down nel concordato minore, l'art. 80 CCII integra una disciplina specifica di detta procedura, per cui l'art. 88, comma 4, CCII – a prescindere dalla sua interpretazione – non può trovare applicazione al concordato minore ex art. 74, comma 4, CCII, in quanto incompatibile, non essendo applicabile al concordato minore il criterio della c.d. sterilizzazione previsto dall'art. 88, comma 4, CCII, per il concordato preventivo in continuità. Invero, la disciplina di cui all'art. 88, comma 4, CCII – in parte diversa e notevolmente più complessa rispetto a quella di cui all'art. 80, comma 3, CCII in tema di concordato minore – attiene a una vicenda tipica del concordato preventivo in continuità, stabilendo un criterio di verifica del raggiungimento della maggioranza delle classi in deroga al principio generale dell'unanimità, previsto appunto dall'art. 112/1 lett. f) per il concordato in continuità. Pertanto, la questione se il voto negativo e determinante dell'amministrazione fiscale vada considerato come voto positivo o vada invece “sterilizzato”, nel senso di non computarlo nella verifica dell'esito del voto dei creditori, va risolta nel senso della prima soluzione, valendo nel concordato minore il solo criterio della verifica dell'adesione determinante dell'amministrazione finanziaria intesa come voto favorevole alla proposta”* (Tribunale Genova, 13 Febbraio 2025).

Quanto, poi, al giudizio comparativo rispetto all'alternativa liquidatoria previsto dall'art. 80 comma III CCII, esso va differenziato a seconda che uno o più creditori contestino la convenienza della proposta ovvero che l'amministrazione finanziaria o gli enti gestori di forme di assistenza o previdenza obbligatorie non aderiscano alla proposta: nel primo caso (art. 80 comma III primo periodo: *“quando uno dei creditori*



o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”) il legislatore sembra porre una regola comparativa meno stringente, prevedendo che il giudice omologa il concordato minore quando il credito trova comunque un soddisfacimento “in misura non inferiore” all’alternativa liquidatoria (in tal caso, malgrado il giudizio comparativo sia attivato ad iniziativa del singolo creditore che contesta la convenienza, quest’ultima si deve opportunamente misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell’intero ceto creditorio ipotizzata nel concordato, valorizzando la concorsualità della procedura, e non in riferimento alle ragioni del singolo creditore che formalizza la contestazione); nel secondo caso (art. 80 comma III secondo periodo: “il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”) il giudizio di convenienza è formulato in relazione al grado di soddisfacimento del solo credito erariale.

In linea con il *favor debitoris* che permea l’intero codice della crisi e dell’insolvenza, si ritiene opportuno accedere ad un’interpretazione estensiva, del disposto di cui all’art. 80 comma III secondo periodo CCII, che richiede che la proposta di concordato minore risulti “conveniente” rispetto all’alternativa liquidatoria, formulazione che lascia intendere che - ai fini dell’omologa e nel dissenso espresso del Fisco – la proposta deve prevedere un trattamento complessivamente migliorativo delle ragioni creditorie erariali e non semplicemente equivalente a quanto ricavabile dalla liquidazione.

Con particolare riguardo al caso di specie, devono ritenersi sussistenti tutti i presupposti richiesti per l’applicazione della norma richiamata in quanto:

- 1) Manca l’adesione da parte dell'amministrazione finanziaria: come evidenziato anche dall’occ nella relazione sull’esito del voto, l’ADER di Napoli (per euro 22.788,57), l’ADER di Salerno (per euro 16.968,91) e l’ADER di Varese (per



euro 12.450,00+euro 2.364,00) - Privilegiati degradati a chirografo - hanno espresso voto negativo alla proposta;

- 2) La relativa adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1, in quanto la sola amministrazione finanziaria ha un'incidenza sull'intera debitoria facente capo a Colurciello Giuseppe (considerando sia la debitoria esclusiva sia la quota parte, al 50%, della debitoria di natura comune a Marigliano Angela) pari al 52,24%;
- 3) Sulla scorta di quanto debitamente relazionato ed attestato dall'occ, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (cfr. in tal senso la relazione dell'occ che si esprime nei seguenti termini: “ *Circa i creditori privilegiati della MASSA DEBITORIA B) di Colurciello Giuseppe che godono di un privilegio mobiliare generale, può dirsi che, attesa l'incapienza del bene ipotecato (di cui Colurciello risulta comproprietario come vedremo meglio in seguito), considerata l'improbabilità, oltre che l'antieconomicità, della liquidazione della quota pari ad 1/8 del locale deposito in Sarno (di cui i ricorrenti propongono l'esclusione dal CM), i creditori privilegiati del Colurciello in caso di apertura di una liquidazione controllata non troverebbero alcuna soddisfazione considerato che il reddito del Colurciello appare appena sufficiente al sostentamento familiare. Invece, nella proposta di concordato minore, i privilegiati (degradati a chirografi) verranno soddisfatti nella percentuale del 7 % , anche in questo caso, quota che non percepirebbero mai in caso di alternativa liquidatoria, ricevendo dunque un trattamento non inferiore a quello realizzabile in caso di apertura di liquidazione controllata (alternativa liquidatoria)”.*

La positiva verifica di sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 80, comma 3, secondo capoverso CCII per l'applicazione del *cram down* consente, pertanto, di omologare il concordato minore proposto dai ricorrenti nonostante la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria ed il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge per l'approvazione della proposta - per la parte riferibile a Colurciello Giuseppe - in quanto, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, l'adesione dell'amministrazione finanziaria è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e la proposta di soddisfacimento



dell'amministrazione è evidentemente conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

3. Per quanto attiene alle modalità esecutive, l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati agli istanti, che opereranno sotto la costante vigilanza dell'OCC, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 81 CCII e, in specie, quella di vigilare sull'esatto adempimento del concordato, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole, se necessario, al giudice delegato per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

P.Q.M.

- omologa il concordato minore presentato da **Colurciello Giuseppe**, nato a Sarno (SA) il 21/04/1972, codice fiscale CLRGPP72D21I438L, residente in Cunardo (VA) alla Via Sabotino n.2, e **Marigliano Angela**, nata a Torre del Greco (NA) il 08/06/1973, codice fiscale MRGNGL73H48L259J, residente a Palma Campania (NA) in Via Sediari n.64;

- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 tramite la cancelleria competente come da nota prot. n.1057/2025/int del Presidente del Tribunale di Nola, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'occ preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'occ a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

- dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;

- dispone che gli OCC provvedano a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e curarne la trascrizione presso gli uffici competenti;



- prescrive che gli OCC vigilino sull'esatto adempimento del concordato minore e riferiscano per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- - dispone che, terminata l'esecuzione, gli OCC presentino al giudice una relazione finale;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede nonchè per gli adempimenti di competenza.

Nola, 25 febbraio 2026

Il giudice

Dott.ssa Rosa Napolitano

